

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123 Del 13-12-2018

Oggetto: ULTERIORE MODIFICA PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2018 - 2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	VICE SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTILI BENITO	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. Cesetti Alberto

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di dare atto che:

- la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 e quella che risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2018/2020, approvato con il presente atto, rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 296/2006 e non supera il tetto massimo di cui all'articolo 1, comma 557, (spesa media triennio 2011/2013 pari a € 501.282,85).

Di determinare le facoltà assunzionali valide per il triennio 2018/2020 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale.

Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo indeterminato, per gli anni 2018-2020, come da prospetti allegati (All. B) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua, prevedendo quanto segue:

- a) procedere all'assunzione di un operaio specializzato, autista scuolabus, cat B3, con decorrenza dal 22 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente;
- b) procedere all'assunzione di un operaio specializzato-autista scuolabus cat B3, con decorrenza dal 31.12.2018, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità esterna obbligatoria prevista dall'articolo 34 bis del D.lgs. n° 165/2001.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originarie dalle cessazioni di personale.

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e con le modalità previste nella Circolare RGS n. 18/2018, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, il presente piano triennale del fabbisogno del personale.

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, **DICHIARA** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4^, del D.Lg.vo 18.08.2000, n.267.Lg.vo 18.08.2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'articolo 91, comma 1, del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*.

Dato atto che il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinario concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Sottolineato che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Falerone programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica.

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato : *“le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie”*.

Dato ancora atto che:

- 1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;
- 2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;

3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dato che il rapporto personale in servizio/abitanti è di molto inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2017 che per la fascia demografica da 3.000 a 4.999 prevede 1/150.

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020, poi modificato con atto della Giunta Comunale n. 95 del 18/10/2018, esecutivo ai sensi di legge.

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Dato inoltre atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Dato altresì atto, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima per l'anno 2018, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013) pari **a € 501.282,85**.

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Preso atto che occorre procedere alla modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020.

Ricordato preliminarmente che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2018 ad oggetto: “RICOGNIZIONE DOTAZIONE PERSONALE EX ART.33 D.LGS. N.165/2001 COME VARIATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE N.183/2011 - ANNO 2018” si è dato atto che per l'anno 2018 non risultano dipendenti in soprannumero o in eccedenza rispetto alla dotazione organica determinata al 31.12.2017 e che la consistenza della dotazione organica del personale è stata determinata in complessive 9 unità;

- con proprio atto n. 4 del 25/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020;
- questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio e allegata al rendiconto di gestione 2017;
- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito.

Evidenziato che sul tema si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale del Molise con deliberazione n. 63 del 10 marzo 2016 in cui in ordine alla perdurante possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente si legge *“A tal proposito la sezione, aderendo alla tesi positiva, intende evidenziare che, sul piano letterale, la nuova disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all'art 3 comma 5 del Dl n. 90/2014 lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l'utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali omissis.... al contempo, restando aperta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente, va ricordato che quest'ultimo riferimento in virtù di quanto chiarito dalla sezione delle autonomie nella pronuncia n. 28 del 2015 va inteso in una accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013.2015”*.

Richiamato il prospetto allegato (All. B) che quantifica i resti assunzionali.

Esaminata la proposta di modifica all'attuale piano triennale del fabbisogno del personale che costituisce parte integrante della presente proposta (All. B).

Rilevato che il presente programma è comunque suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez .V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'articolo 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'articolo 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Richiamata la legge 448/2001 in particolare l'art 19 comma 8 il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabilisce che gli organi di revisione contabile siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Tutto ciò premesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di dare atto che:

- la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 e quella che risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la spesa del personale compresa quella prevista nel fabbisogno per le annualità 2018/2020, approvato con il presente atto, rispetta i limiti previsti dalla Legge n. 296/2006 e non supera il tetto massimo di cui all'articolo 1, comma 557, (spesa media triennio 2011/2013 pari a € **501.282,85**).

Di determinare le facoltà assunzionali valide per il triennio 2018/2020 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).

Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale.

Di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale, a tempo indeterminato, per gli anni 2018-2020, come da prospetti allegati (All. B) che formano parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua, prevedendo quanto segue:

- c) procedere all'assunzione di un operaio specializzato, autista scuolabus, cat B3, con decorrenza dal 22 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente;
- d) procedere all'assunzione di un operaio specializzato-autista scuolabus cat B3, con decorrenza dal 31.12.2018, attingendo dalla graduatoria approvata da questo Ente, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità esterna obbligatoria prevista dall'articolo 34 bis del D.lgs. n° 165/2001.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 e con le modalità previste nella Circolare RGS n. 18/2018, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO. il presente piano triennale del fabbisogno del personale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di permettere ai responsabili di servizio di adottare i conseguenti atti entro la fine del corrente esercizio finanziario.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione

amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 250

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 10-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-01-2019 al 25-01-2019 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.250 in data 10-01-19 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 13-12-18:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto